



Aree Protette Appennino Piemontese

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
COMPARTO FUNZIONI LOCALI
AREA DELLA DIRIGENZA

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'APPENNINO PIEMONTESE
FRAZIONE CAPANNE DI MARCAROLO, BOSIO (AL)

Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra

il sig. Danilo Repetto, nato a [REDACTED] il [REDACTED], in qualità Presidente del sopracitato Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese, con sede legale in frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (AL) e sede amministrativa in via Umberto I n. 32/A, Bosio (AL), ove risulta domiciliato per motivi di carica, abilitato a stipulare contratti in nome e per conto dell'Ente che rappresenta quale Legale rappresentante ai sensi della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"

e il dott. Andrea De Giovanni, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in via [REDACTED], assunto in servizio presso questo Ente, a seguito di concorso pubblico, dalla data del 15 febbraio 2020, in qualità di Dirigente dell'Ente, ai sensi del Decreto del Presidente dell'Ente n. 5 del 13/2/2020.

preso atto di quanto sancito dal vigente CCNL, si conviene e si stipula quanto segue:

1. Inquadramento

L'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese, col presente atto, inquadra il dipendente come Dirigente, come previsto dal CCNL Comparto Funzioni Locali – Area della Dirigenza.

2. Attribuzioni

Al dipendente vengono assegnate le attribuzioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

3. Durata del contratto

Il presente contratto è di carattere subordinato a tempo indeterminato. L'assunzione è sottoposta a un periodo di prova di sei mesi che non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto secondo le norme del CCNL, decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto, l'assunzione diviene definitiva.

4. Tipologia del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo pieno.

Il presente rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, anche dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano la disciplina del presente contratto anche in relazione a cause di risoluzione e relativi termini di preavviso, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla legge e dai successivi CCNL.

In caso di annullamento della procedura di reclutamento il presente contratto viene risolto senza obbligo di preavviso.

Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme vincolanti di legge, resta fermo, anche a seguito di annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro effettuata.

5. Trattamento economico

La retribuzione è prevista dal vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali, con riferimento alla qualifica, come di seguito indicato:

- Stipendio tabellare annuo (per tredici mensilità) € [REDACTED];
- Indennità di posizione dirigenziale € [REDACTED];
- Indennità di risultato € [REDACTED];
(L'importo definitivo dell'indennità di risultato viene determinato dalla Regione Piemonte)
- Anzianità (ove prevista).

6. Sede di destinazione dell'attività lavorativa

L'attività lavorativa viene espletata presso la sede amministrativa dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese in via Umberto I n. 32/A – Bosio (AL).

7. Orario di lavoro

L'orario di lavoro del personale dirigente non può essere inferiore a 36 ore settimanali.

Il dirigente è a disposizione dell'Ente, oltre l'orario d'obbligo, per esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a compensi.

8. Obblighi del dipendente

Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità nel rispetto delle direttive impartite e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità dell'Ente e della Pubblica amministrazione in generale.

9. Inconferibilità e incompatibilità

Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di pubblico impiego o privati non conosciuti dall'Ente e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità richiamati dal D.Lgs. n. 39/2013.

Eventuali incarichi da parte di pubbliche amministrazioni o soggetti privati necessitano di preventiva autorizzazione da parte dell'Ente.

Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista dalle norme di legge.

10. Disciplina

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo, aziendale e individuale, può dar luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari in conformità a quanto previsto dal CCNL e dalle leggi.

11. Disposizioni finali.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme e le condizioni previste dal D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", dal Codice civile (Capi I, Titolo II, Libro V), dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché dal vigente CCNL.

Letto confermato e sottoscritto.

Bosio, 13 febbraio 2020.

FIRMA DEL PRESIDENTE DELL'ENTE *f.to digitalmente*

FIRMA DEL DIPENDENTE *f.to digitalmente*